



**Audizione Commissione Giustizia
Senato della Repubblica
in materia di legittima difesa e inasprimento delle pene.
11 settembre 2018**

PREMESSA

La Faib Confesercenti ringrazia la Commissione Giustizia del Senato per questa audizione e per la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su un tema così delicato ed anche dibattuto per le numerose questioni ad essa connesse.

Faib, con le altre due Associazioni rappresentative della categoria Fegica Cisl e Figisc Confcommercio, ha già denunciato, in numerose occasioni (con note ufficiali ai Ministri competenti, in convegni, audizioni parlamentari, tavole rotonde, incontri ministeriali), gli episodi di violenza che si verificano sui distributori carburanti. Episodi multipli e continui. Dalla microcriminalità agli atti vandalici, dalle minacce a fini di estorsione ai furti, sino alle rapine e agli assassinii. Atti efferati. Spesso rimasti impuniti. Atti che tengono una categoria di lavoratori perennemente in stato di pericolo. E fanno di questa materia un argomento molto sentito, sul quale le Federazioni esprimono un parere convergente.

Da stime effettuate dall'Associazione, sulla scorta delle denunce rilevate dalla categoria e dai media, si calcolano- annualmente- oltre un migliaio di episodi malavitosi sugli impianti stradali di distribuzione carburanti.

È appurato che i distributori di carburanti sono il bersaglio preferito della delinquenza organizzata, della microcriminalità, di tutti gli sbandati, nell'impossibilità delle forze dell'ordine di garantire la sicurezza contemporaneamente su tanti siti. L'attività di vendita carburanti, in questo senso, si caratterizza come una vera esposizione al pericolo, che aumenta in determinate circostanze; come quelle che si realizzano sugli impianti a più alto erogato, lungo le grandi arterie e sulla viabilità veloce, o nei punti isolati e nelle aree disagiate.

Abbiamo reso noto uno stato di malessere che riguarda tutti i gestori carburanti in Italia -circa 22.000 operatori- che nella loro carriera, nella quasi totalità, hanno subito episodi di criminalità più o meno gravi, con rare eccezioni

Una criminalità che agisce con violenza, arroganza e destrezza. Sempre più in elusione della cosiddetta difesa passiva costituita da telecamere, video sorveglianza, casse temporizzate ecc... Da ultimo stiamo assistendo a fenomeni criminosi-rapine- compiute durante il percorso che i gestori fanno per andare a depositare gli incassi giornalieri: talvolta lungo la strada con aggressione e assalti compiuti con auto e moto; a volte nelle vicinanze di banche; in diversi episodi sotto casa, quando il gestore porta con sé l'incasso per custodirlo. Spesso questi eventi si concentrano nei giorni post-festivi, a ridosso di possibili incrementi degli incassi (ponti, weekend, festività). Tutto ciò definisce i gestori carburanti tra gli operatori economici quali quelli più colpiti da atti di criminalità in ragione degli ingenti contanti che quotidianamente gestiscono. Mediamente parliamo di circa 3-4.000 euro giornalieri, prendendo a riferimento un'area di servizio di erogato medio intorno al milione e mezzo di litri, di cui venduti in contanti intorno al 60% e il restante con carte di credito. Se la cifra la rapportiamo alla platea dei gestori a livello nazionale parliamo di circa 80 milioni di euro contanti al giorno, oltre 30 miliardi di euro l'anno, di cui solo il 2% lordo costituisce il ricavo dei gestori che però, in caso di furto, rispondono dell'intero incasso, rifondendolo di tasca propria. Abbiamo delineato questo contesto per rendere comprensibile che il gestore tende naturalmente a difendere l'incasso, anche a rischio della vita, come purtroppo più e più volte è successo.

L'evidenza di questa drammaticità è rilevata anche nelle premesse di alcuni dei DDL oggi in esame, come nel DDL n 652 Romeo ed altri.

Dal nostro punto di vista, il tema della legittima difesa qui affrontato è di una delicatezza estrema e non vorremmo che passasse il messaggio che ci si debba difendere da soli. Ma neppure, in caso di autodifesa, è possibile scivolare dalla parte della ragione di chi si difende da un'aggressione a quella del torto.

Perciò prima di entrare nel merito vorremmo esporre con chiarezza il punto di vista della nostra Federazione.

Le osservazioni di Faib in materia di legittima difesa e inasprimento delle pene

I DDL in esame colgono la domanda di maggior sicurezza avvertita dagli operatori del nostro settore, ampiamente condivisa, e pur allargando lo spettro delle possibilità di legittima difesa, dal nostro punto di vista, non contemplano, né, dato il contesto di proposta legislativa, potevano prevederlo, il varo di misure idonee a contrastare i fenomeni malavitosi.

Faib apprezza e condivide le proposte finalizzate ad ampliare l'esimente della legittima difesa, anche ad eventuale detrimento e depotenziamento del requisito della proporzione; così come condivide l'allargamento del perimetro nel quale essa possa essere legittimamente esercitata (le immediate adiacenze dei luoghi nei quali si può esercitare) e quelle infine finalizzate all'inasprimento delle pene e delle sanzioni.

Come abbiamo prima illustrato siamo di fronte ad una quantità di danaro ingente che accende gli interessi della criminalità, piccola e grande.

A fronte di questa situazione la prima cosa da fare, per la nostra categoria, è di procedere ad una graduale ma veloce eliminazione del contante circolante sulla rete. Solo eliminando il contante si elimina l'elemento di attrattività per la criminalità.

Oggi un litro di benzina/gasolio può essere acquistato con contanti, carte di credito/debito, carte petrolifere, buoni carburanti, assegni, a credito nel caso di flotte aziendali ecc. Ma lo strumento principe per eliminare il contante appare essere il pagamento con moneta elettronica. Oggi questo obiettivo è fortemente limitato dai costi di gestione della moneta elettronica. Questi incidono significativamente sul margine del gestore; esso arriva a sfiorare il 20% di incidenza, talvolta arriva a coprire fino ad un terzo del guadagno. Vogliamo che si rafforzi l'uso della monetica attraverso il più ampio utilizzo della moneta elettronica, facilitato dall'opportuno recente intervento statale, reso indispensabile in quanto oggi troppo onerosa e come forma di prevenzione e tutela della sicurezza sugli impianti. Uno strumento utile è stato introdotto con la legge di bilancio 2018, con il credito d'imposta (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1 comma 924) consistente in uno sgravio ai gestori sul 50% delle commissioni, visto che lo Stato ha inteso accollarsi quota parte delle spese sostenute dai gestori per le transazioni con la moneta elettronica, in considerazione del fatto che circa il 70% dell'intero ricavato è ascrivibile al capitolo accise ed iva, e quindi di pertinenza statale. Solo che in maniera proditoria il sistema di gestione delle carte di pagamento (in primis il gestore Nexi) ha immediatamente rialzato i costi delle transazioni dei pagamenti elettronici, incamerando di fatto il credito d'imposta previsto dal legislatore a favore dei gestori. Rimane pertanto intatta, nella sua rilevanza, la grave problematica del costo della moneta elettronica, vero punto di snodo per sviluppare i pagamenti elettronici e dare sicurezza agli operatori.

Faib lascerà una memoria di questa audizione, al termine della quale saranno riportate altre misure suggerite per contenere i fenomeni malavitosi sulla rete.

Nel merito della questione posta dai DDL di modifica al codice penale in materia di legittima difesa e inasprimento delle pene evidenziamo alcuni profili.

Regolamentazione vigente e proposte

Il nostro ordinamento giuridico nazionale prevede la legittima difesa all'art 52 del CP. In virtù di tale disposizione 'esimente' è esclusa la punibilità di chi abbia commesso un fatto, configurato e sanzionato in condizioni ordinarie come reato (ad es. lesioni personali, omicidio etc.), qualora vi sia stato costretto dalla legittima 'necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta' purché la sua reazione risulti essere adeguatamente proporzionata rispetto all'offesa minacciata. Tale vincolo di proporzionalità è all'origine di diverse interpretazioni e sussisterà quando l'agredito legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati (ad es. esercizio commerciale o stazione di servizio in qualità di titolare) usi un'arma

legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, sempre che non vi sia desistenza e ricorra il pericolo d'aggressione. A ciò si aggiunga che l'art. 55 CP prevede un rilevante limite all'istituto in questione, disciplinando come è noto l'eccesso colposo.

Sappiamo che la Cassazione ha stabilito con un orientamento consolidato che l'apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa non può che essere qualitativo e relativistico: ne consegue che, nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un aggredito - pur ammettendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado, nella situazione concreta, di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, deve ritenersi che il requisito della proporzione venga meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso. Secondo questo orientamento la Cassazione ritiene in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica), ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida).

Ad avviso dei proponenti, la formulazione attuale alla base dell'orientamento giurisprudenziale, appare insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente soprattutto laddove ai fini del riconoscimento della legittima difesa ricorrano ampi margini di discrezionalità nello stabilire la proporzionalità tra offesa e difesa. In questo senso i diversi DDL intervengono su diversi profili.

La Faib auspica che i Disegni di Legge in discussione siano ricompresi in un testo unico che sintetizzi le varie proposte ritenute in alcuni casi complementari in quanto l'inasprimento delle pene e delle sanzioni contenute in alcuni Disegni possono e debbono convivere con le ipotesi di ampliamento dell'esimente in materia di legittima difesa.

Dal nostro punto di vista, l'aggredito è sempre la parte offesa oltre che più debole, che sopporta l'aggressione, soggetta all'effetto scioccante della sorpresa, nel quale il malintenzionato ha il vantaggio della prima mossa e di aver previsto un piano d'azione, calcolato i tempi e deciso le modalità, e il soccombente- persona abituata a lavorare e non a maneggiare armi o altri strumenti contundenti- nella generalità dei casi- non ha e non può avere la capacità di dosare- come vorrebbe la vigente legislazione e la giurisprudenza prevalente- la giusta ed equilibrata reazione, in quanto non è in grado di conservare la lucidità sufficiente né la possibilità di intuire le reali intenzioni dell'aggressore. Modificare pertanto il principio di proporzionalità tra difesa e offesa arrivando ad un grado di maggior definizione appare importante perché è invalsa la convinzione che qualsiasi reazione possa far passare dalla parte del colpevole l'aggredito. La legittima difesa deve essere riconosciuta e presunta in tutti gli atti diretti a respingere l'ingresso mediante modalità violente di sconosciuti in abitazioni o nelle

attività commerciali/imprenditoriali, o nelle immediate adiacenze, come proposto dal DDL 199. In questi casi la legittima difesa deve prevalere, in quanto deve considerarsi, come si dice nel DDL 253, l'offesa percepita dall'agredito, nello stato d'animo in cui viene a trovarsi, al di là della desistenza o meno dell'aggressore, difficile da valutare. Nel caso dei gestori carburanti, a titolo esemplificativo, ma evidentemente non solo, tale esimente andrebbe estesa anche in relazione ai luoghi accessori o strumentali all'impresa e alle azioni -come il trasporto contante/valori- svolte in stretta correlazione con l'attività imprenditoriale.

Riteniamo giusto estendere il concetto di esimente e punire più severamente la violazione del domicilio abitativo o imprenditoriale con il raddoppio delle pene ed escludendo qualsiasi responsabilità per danni vantati da chi si è volontariamente e proditoriamente introdotto nelle sfere tutelate e di accrescere la possibilità di legittima difesa così come proposto.

Il ladro o il malvivente non può trasformarsi in una vittima, chiedendo per di più i danni, per azioni da lui cagionate.

Ci sembra corretta, infine, la previsione avanzata nel DDL 563 di stabilire in capo allo Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento eventuale nei confronti di chi ha esercitato la legittima difesa.

L'auspicio è quello di operare per dare maggiore sicurezza e non dover mai incorrere nelle fattispecie originanti la legittima difesa.

L'obiettivo primario della nostra proposta è quella di eliminare i pericoli di aggressione e non quello di armare gli operatori economici per esercitare la legittima difesa.

La legittima difesa va anche, a nostro avviso, sostenuta attivamente con interventi che dissuadano gli aggressori. Per questo riteniamo che occorrerebbe prendere in esame l'esigenza di protezione durante il trasporto di valori basandosi su più fattori; sicurezza attiva e sicurezza passiva ne sono i principali obiettivi senza dimenticare l'aspetto assicurativo che interviene però ad evento già avvenuto.

Per quanto riguarda la sicurezza passiva si possono ipotizzare mezzi blindati e localizzatori che tengano traccia del percorso e dei tempi di percorrenza e stazionamento anche con l'utilizzo di 'scatole nere' pressoché inviolabili e nascoste sui veicoli.

La nostra attenzione in questa ipotesi è focalizzata però sulla sicurezza attiva e sulla possibilità, offerta dalle recenti tecnologie, di tenere sotto continuo controllo il percorso e le operazioni effettuate da chi trasporta valori in maniera sistematica. Ciò equivale a rendere qualunque operazione effettuata dal corriere visibile da remoto e, di conseguenza, monitorata in modo continuo.

La nostra proposta equivale ad avere con sé un 'compagno virtuale' che, mentre si effettua il trasporto di valori, invia sistematicamente seguendo un piano precedentemente stabilito una foto o un brevissimo filmato della situazione circostante il veicolo o la persona che sta effettuando il trasporto di valori a una centrale operativa remota.

Del resto, le caratteristiche delle apparecchiature oggi impiegabili sono di estrema portabilità, visione a 360 gradi dell'ambiente circostante, attivazione e disattivazione semplice e immediata, invio costante o periodico di fotografie o brevissimi filmati durante il periodo di attivazione, visione notturna a infrarossi, capacità di salvataggio dati sull'apparecchiatura stessa.

Di notevole importanza la funzione svolta dalla centrale operativa remota che riceve, durante il trasporto da controllare, le immagini o i filmati trasmessi. Il controllo costante e la conservazione delle immagini consentono un pronto intervento e una conservazione delle prove per la eventuale consultazione da parte delle autorità.

Quindi una norma che riconosca anche le categorie a rischio autorizzi e sostenga l'uso di mezzi tecnologici che permettano di dissuadere le azioni criminose.

Nel ringraziare nuovamente la Commissione per l'attenzione prestata alle esigenze delle nostre imprese, lasciamo a disposizione della Commissione il pacchetto sicurezza che diverse volte abbiamo inviato al Ministero degli Interni senza fortuna, ribadendo che la misura primaria per dare sicurezza alle imprese rappresentate è quella di eliminare il contante dalla rete di distribuzione carburanti, essendo questo un rilevante problema di ordine pubblico.